

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio 2006 - Deliberazione N. 75 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto della Presidenza - N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Disegno di Legge ad oggetto "Modalità di gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico. Costituzione CAMPANIACQUE S.p.A"**.

PREMESSO CHE

- l'art. 17 della Legge 5/1/94 n. 36 disciplina le forme di collaborazione tra Autorità di Bacino e Regione interessate "ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra Regioni diverse...";

- il secondo comma dell'art. 11 della L.R. 21/2/97 n. 14 prevede che "la gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico ricadenti nelle previsioni di cui all'art. 17 della L. 5/1/94 n. 36 è regolamentata dalla Regione secondo le modalità previste dall'art. 22 della L. 8/6/90 n. 142".

- è interesse della Regione Campania la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, con la piena funzionalità in tutto il territorio regionale degli Enti d'Ambito e con il coordinamento tecnico-gestionale ed economico-finanziario delle attività istituzionali dei quattro ATO della Campania al fine di evitare interferenze tra i servizi idrici integrati di competenza di ATO diversi;

- il primo comma dell'art. 11 della L.R. 14/97 sul punto stabilisce che "eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all'uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d'Ambito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale";

- alla Regione Campania competono, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/97, funzioni di programmazione e controllo sull'attività dell'Autorità di Ambito;

- se, da una parte, costituisce primario interesse dell'Ente Regione l'ordinato e compiuto trasferimento agli ATO delle Infrastrutture di loro competenza, comunque afferenti al servizio idrico integrato ed attualmente gestite dalla Regione Campania direttamente o tramite concessionari, dall'altra è altresì interesse primario della Regione costituire un soggetto giuridico unitario titolare delle infrastrutture idriche di interesse regionale, e, comunque, di tutte quelle non ancora trasferite in utilizzo agli ATO;

- lo svolgimento delle attività regionali di programmazione, regolazione e controllo sulle attività degli ATO, di trasferimento agli ATO medesimi delle infrastrutture di loro competenza, nonché di gestione delle infrastrutture afferenti il servizio idrico integrato di competenza regionale, richiede l'esercizio di attività tecniche a supporto e di forme organizzative autonome che ne consentano l'espletamento con modalità di efficienza e rapidità di intervento;

- che la G.R. con deliberazioni n. 3913 del 31/12/03 e n. 2512 del 30/12/04 ha attivato, nell'ambito dei programmi di cui alla L. 443/01, alcuni interventi strategici nel settore delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico, procedura questa ancora in corso di perfezionamento anche per effetto di alcune impugnative giudiziarie;

RITENUTO CHE

- per tali motivazioni sia opportuno procedere all'approvazione dell'allegato disegno di legge volto alla costituzione di una società per azioni - denominata "Campaniacque" - interamente partecipata in fase di costituzione dalla Regione Campania ed avente ad oggetto sociale la titolarità delle infrastrutture afferenti il servizio idrico integrato di competenza regionale, il coordinamento e la regolazione delle attività dei diversi ATO, il trasferimento in uso ai medesimi ATO delle infrastrutture di loro competenza, nonché l'espletamento di tutte le attività tecniche a supporto delle funzioni regionali di programmazione e controllo del Servizio Idrico Integrato;

- il ricorso a tale modulo organizzativo risulta giustificato dal carattere tecno-imprenditoriale delle attività affidate alla costituenda società che, operando con strumenti di diritto privato, potrà garantire la massima efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi prefissati.

Tutto ciò premesso e considerato

VISTA la L. 443/01;

VISTA la L. 183/89;

VISTO il D.Lgs. 190/02;

VISTA la L.R. 14/97;

VISTA la L. 166/02;

VISTA la L. 66/94;

ACQUISITO il parere dell'Ufficio legislativo

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

* di approvare, per quanto esplicitato in premessa, il disegno di legge denominato "Modalità di gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico" che forma parte integrante del presente atto;

* di inviare all'A.G.C. 01 "Gabinetto del Presidente", all'A.G.C. 05 "Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile", al Settore C.I.A. e al B.U.R.C. per la pubblicazione;

* di trasmettere al Consiglio Regionale.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Disegno di legge

Modalità di gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico

Art. 1*Oggetto e finalità*

1. Ferma restando la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, ATO, per la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definita con legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, la Regione Campania provvede alla gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/97 ed al loro completamento e sviluppo, a mezzo della società per azioni denominata Campaniacque SpA.

Art. 2*Campaniacque SpA*

1. La società Campaniacque SpA, con capitale azionario in titolarità esclusiva di soggetti pubblici, è costituita entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore al ciclo integrato delle acque.

2. Il capitale sociale, non inferiore ad euro 5.000.000,00, è sottoscritto in sede di atto costitutivo interamente dalla Regione Campania.

3. I rapporti tra la Regione Campania e la Campaniacque SpA sono disciplinati da apposita convenzione di servizio approvata dalla Giunta regionale entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. La convenzione di cui al comma 3 prevede, fra le altre, l'attribuzione a Campaniacque SpA della funzione di supporto tecnico-amministrativo in favore della Regione Campania relativo all'aggiornamento del piano regolatore regionale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n.183.

Art. 3*Oggetto sociale*

1 L'oggetto sociale della Campaniacque SpA prevede le seguenti funzioni:

- a) il censimento e la gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico della Regione Campania ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- b) il censimento e la gestione di tutte le infrastrutture comunque afferenti al servizio idrico integrato della Regione Campania che non siano di competenza degli ATO o dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato nei medesimi ambiti;
- c) l'assistenza e consulenza alla Regione Campania per il trasferimento in uso agli ATO di tutte le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato loro spettanti ai sensi della legge n. 36/94 e della legge regionale n. 14/97, attualmente gestite dalla Regione medesima o dai suoi aventi causa;

- d) l'esercizio di tutte le attività tecniche necessarie per il corretto espletamento delle funzioni di programmazione e controllo attribuite alla Regione Campania dall'articolo 14 della legge regionale n. 14/97;
- e) ogni attività gestoria, di controllo, di regolazione, di coordinamento tecnico e gestionale tra gli ATO e tra questi ultimi e la Regione Campania che dovesse rendersi necessaria ai fini del rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 14/97,
- f) l'acquisizione e la gestione patrimoniale delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 14/97, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 35, commi 9 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche a mezzo di convenzioni con i soggetti gestori dei servizi idrici già individuati o da individuarsi da parte della Regione Campania;
- g) la gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico d'interesse regionale.

2. Lo statuto di Campaniacque SpA è redatto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

Art. 4

Attività

1 La Campaniacque SpA subentra in tutti i rapporti, concessioni, appalti attualmente in titolarità della Regione Campania relativamente alle infrastrutture di approvvigionamento idrico di interesse regionale di cui all'articolo 1.

2 A mezzo di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ciclo integrato delle acque e di risorse umane, sono disciplinate le modalità di utilizzo da parte di Campaniacque SpA del personale attualmente in carico alle infrastrutture idriche nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 14/97.

Art. 5

Rapporti tra Campaniacque e Enti d'Ambito

1 La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ciclo integrato delle acque, provvede, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'approvazione di uno schema di convenzione-tipo per la disciplina dei rapporti tra Campaniacque SpA e gli ATO, o i loro soggetti gestori, che disciplina altresì:

- a) termini e modalità di interconnessione tra le strutture acquedottistiche di interesse regionale e le reti di pertinenza degli ATO;
- b) corrispettivo di cessione dell'acqua in favore degli ATO o soggetti gestori in ragione dei costi di realizzazione, manutenzione, investimento e sviluppo, conduzione e complessivamente gestione delle infrastrutture idriche di interesse regionale;
- c) modalità di pagamento del corrispettivo di cui alla lettera b);
- d) modalità di espletamento congiunto delle attività tecniche necessarie per la coordinata predisposizione dei piani d'ambito di competenza degli ATO e del piano di riordino degli acquedotti regionali;

Art. 6*Norma finanziaria*

1. Agli oneri scaturenti dalla presente legge, previsti per il triennio 2006-2008 in euro 15.000.000,00, in ragione di euro 5.000.000,00 annue, si fa fronte con legge di bilancio. All'uopo è istituita una apposita Unità previsionale di base.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.